



Imposta di soggiorno

Informazioni da esporre da parte dei gestori

Si informa che, ai sensi dell'4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Il Comune di Ronciglione ha istituito l'**imposta di soggiorno**, con decorrenza dal 1° novembre 2023, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30 maggio 2023 aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023.

La misura delle tariffe per l'anno 2026 è stata stabilita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 08/01/2026 ed è differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

Pertanto, per ogni pernottamento nella presente struttura ricettiva, deve essere pagata l'imposta di soggiorno di € 1,00 o 1,50 euro al giorno, per persona, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al Comune di Ronciglione.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, sono **esenti** dall'imposta di soggiorno:

- a) Minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) I genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) Gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune;
- g) I lavoratori dipendenti delle ditte operanti sul territorio comunale oltre l'11 (undicesima) persona fisica soggiornante nella medesima struttura ricettiva;

NOTA BENE: (art. 4 commi 3 e 4 Regolamento)

1. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

2. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 7 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 5 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

In caso di esenzione, i beneficiari sono tenuti a compilare un'apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., da consegnare al gestore della struttura ricettiva che provvederà al successivo invio al Comune di Ronciglione.

Il Comune di Ronciglione destinerà le entrate dell'imposta di soggiorno alla promozione del turismo, mediante il potenziamento dei servizi offerti ai turisti.